

PUBBLICATO IL

14 OTT. 2020

## DETERMINAZIONE A CONTRARRE

### IL PRESIDENTE

#### Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *"i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento"*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato alle modifiche previste dalla Legge n. 58/2019 (di conversione del decreto Crescita) - "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito Codice);
- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corrruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n. 55, che prevedono espressamente, in particolare al punto 4.1, che: *"l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3 comma 1, lett. gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità con l'articolo 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice"*;

#### Visti

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. del 01.02.2020 – Serie Generale n. 26);
- il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. del 23.02.2020 - Serie Generale n. 45), convertito con modificazioni dalla Legge del 5 marzo 2020, n. 13 (G.U. del 09.03.2020 – Serie Generale n. 61), abrogato dal Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19 (Art. 5, comma 1 lett. a) ad eccezione degli Artt. 3, comma 6-bis e 4;

- il Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18 “Curaltalia”, inerente alle “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. del 17.03.2020 – Serie Generale n. 70) convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. del 29.04.2020 – Serie Generale n. 110);
- il Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. del 25.03.2020 – Serie Generale n. 79);
- l’Ordinanza n. 11 – 2020 del Commissario Straordinario per l’Attuazione ed il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 del 26 aprile 2020 (G.U. del 27.04.2020 – Serie Generale n. 108);
- il Decreto-Legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. del 16.05.2020 – Serie Generale n. 125), convertito con modificazioni dalla Legge del 14 luglio 2020, n. 74 (G.U. del 17.07.2020 - Serie Generale n.177);
- il Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. del 19.05.2020 – Serie Generale n. 128) convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. del 18.07.2020 - Serie Generale n.180);
- la Legge del 22 maggio 2020, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. del 23.05.2020 – Serie Generale n. 132);
- la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644 contenente “Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 di “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U. del 30.07.2020 – Serie Generale n. 190);
- il Decreto-Legge del 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” (G.U. del 30.07.2020 – Serie Generale n. 190);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. del 08.08.2020 – Serie Generale n. 198);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. del 07.09.2020 – Serie Generale n. 222);
- il Decreto-Legge del 07 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” (G.U. del 07.10.2020 – Serie Generale n. 248);

#### Considerato che

- il Fondo, stante il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha la necessità di continuare ad assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuali per il proprio personale dipendente e di garantire la profilassi sul luogo di lavoro, in attuazione delle misure di prevenzione disposte dal Governo;
- il Commissario Straordinario, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con Ordinanza n. 11 del 26 Aprile 2020, è intervenuto per calmierare un'eventuale ed ingiustificabile lievitazione dei prezzi di vendita al consumo delle mascherine “chirurgiche”, definendo il prezzo massimo raccomandato, per ciascuna unità, non superiore ad € 0,50 (cinquantacentesimi) al netto di IVA;
- è, pertanto, opportuno individuare un Operatore Economico a cui affidare la fornitura di nn. 2.000 (duemila) unità di mascherine chirurgiche monouso ad un prezzo unitario non superiore ad € 0,50 (cinquantacentesimi) al netto di IVA;
- ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture, secondo le procedure semplificate di cui all'Art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'Art. 30, comma 1 del Codice;

#### Dato atto che

- allo scopo di contemperare i principi di efficienza ed efficacia con il principio di tempestività e con quello di economicità dell'azione amministrativa, è conveniente e vantaggioso per il Fondo procedere con l'affidamento alla “VINCAL S.r.l.” (C.F.: 06991810588/P.IVA: 01663011003), in considerazione dell'offerta formulata in data 09 Ottobre 2020 (Prot. D20/8607), sulla base:

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459

www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582

- a) della rispondenza del prodotto offerto alle esigenze prospettate dal Fondo;
  - b) della congruità del costo unitario offerto per un valore pari ad € 0,50 (cinquantacentesimi) esente IVA;
  - c) dello sconto del 25% (venticinque/percento) applicato sul prezzo totale;
  - d) dell'affidabilità dimostrata dall'Operatore Economico con il precedente affidamento, eseguito nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- ai sensi dell'Art. 32, comma 2 del Codice, nel caso di affidamenti diretti (per importi inferiori a 40.000 euro), richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida N. 4 dell'ANAC, *"la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

#### **Ritenuto**

conseguentemente, di dover attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto delle suindicate disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, e, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto alla società "VINCAL S.r.l.", in considerazione della presenza a valere sul bilancio del Fondo di adeguato impegno di spesa nel capitolo "Gestione", sottovoce "3.1.2 Utenze e servizi", per un importo pari ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) esente IVA;

#### **Tutto ciò premesso**

#### **DETERMINA**

1. di affidare la fornitura di nn. 2.000 (duemila) unità di mascherine chirurgiche monouso alla "VINCAL S.r.l." (C.F.: 06991810588/P.IVA: 01663011003), con sede legale in Via di Portonaccio, n. 13 – 00159 Roma (RM), ritenuto congruo il preventivo presentato in data 09 Ottobre 2020 (Prot. D20/8607) e vantaggiosa l'offerta formulata per l'applicazione di uno sconto unico percentuale del 25% (venticinque/percento) sul prezzo totale, per un importo massimo complessivo pari ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) esente IVA, ai sensi dell'Art. 124 del D.L. n. 34/2020, con l'applicazione dell'imposta di bollo di € 2,00 (due/00);
2. di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento, preso atto dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'Art. 42 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001 nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, la quale è, altresì, delegata alla firma del contratto ovvero alla sottoscrizione del preventivo per accettazione;

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459  
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582

3. di generare lo SMART CIG per la suddetta procedura;
4. che il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento;
5. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti relativi alla stipula del contratto o, comunque, conseguenti alla sottoscrizione per accettazione del preventivo, ai sensi dell'Art. 32, commi 8 e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esonero dal prestare la cauzione definitiva.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to be "Paolo Arena".

**Il Presidente**

Paolo Arena